



AVVOCATI PER L'IMPRESA

L'AUTORITÀ COMPETENTE E IL POTERE PROVVEDIMENTALE

Avv. Gaia Bonini | 26 giugno 2025

L. 241/1990

1

Pubblica Amministrazione

2

Procedimento amministrativo

3

Provvedimento

IN SENSO OGGETTIVO → ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

attività rivolta alla cura degli interessi correlati ai *fini* che il soggetto si propone di perseguire

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

non c'è coincidenza tra i due profili

l'attività amministrativa viene svolta anche da organi cui istituzionalmente non compete

l'amministrazione in senso soggettivo esercita anche funzioni diverse da quelle istituzionalmente proprie

attività posta in essere dalle **persone giuridiche pubbliche** e dagli organi che hanno **competenza** alla cura degli interessi dei soggetti pubblici

IN SENSO SOGGETTIVO

Art. 1, comma 1 L. 241/1990

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA


L'attività amministrativa persegue i **fini determinati dalla legge** ed è retta da criteri di *economicità*, di *efficacia*, di *imparzialità*, di *pubblicità* e di *trasparenza* secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.

principio di legalità


l'attribuzione di poteri che possono incidere unilateralmente sui diritti dei privati è sempre effettuata dalla legge


esigenza di garantire e tutelare i privati

esigenza di lasciare spazi d'azione alla P.A.



insieme di atti, fatti e attività connessi in quanto concorrono all'emanazione del provvedimento amministrativo





Art. 2 L. 241/1990

IL PROCEDIMENTO

1. Ove il procedimento consegue obbligatoriamente ad un'*istanza* ovvero debba essere iniziato *d'ufficio*, le pubbliche amministrazioni hanno il *dovere* di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso ...

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di *trenta giorni*.

...

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento *d'ufficio* o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad *iniziativa di parte*.

LA COMUNICAZIONE DI AVVIO

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, *ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire*. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornir loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima dell'effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

PROMEMORIA

- L'omissione della comunicazione di avvio può essere fatta valere solo dal *soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista* (art. 8, comma 4 L. 241/1990);
- Anche laddove sia stata omessa la comunicazione di avvio, il provvedimento finale non è annullabile qualora l'Amministrazione *dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato* (art. 21 *octies*, comma 2 L. 241/1990).

? silenzio

unilateralità

tipicità

PROVVEDIMENTO

atto amministrativo che produce vicende giuridiche in ordine alle situazioni giuridiche di soggetti terzi

→ *qualsiasi manifestazione di volontà, desiderio, giudizio o conoscenza proveniente da una P.A. nell'esercizio di una potestà amministrativa*

esecutività

produzione automatica e immediata degli effetti

esecutorietà

possibilità di esecuzione coattiva

LA MOTIVAZIONE

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, **deve essere motivato**, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il **termine** e l'**autorità cui è possibile ricorrere**.

I CONTROLLI UFFICIALI

come attività amministrativa

Art. 2, comma 1 Reg. 2017/625

cosa?

CONTROLLI UFFICIALI

chi?

Si intendono *attività* eseguite dalle *autorità competenti, o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono stati delegati determinati compiti* riguardanti i controlli ufficiali *al fine di verificare:*

- a) *il rispetto da parte degli operatori della normativa vigente;*
- b) *che gli animali e le merci soddisfino i requisiti prescritti dalla normativa vigente,* anche per quanto riguarda il rilascio di un certificato ufficiale o di un attestato ufficiale.

quando?

LE AUTORITÀ COMPETENTI

ex art. 2, comma 1 D. Lgs. 27/2021

Art. 3, n. 3 Reg. 2017/625

AUTORITÀ COMPETENTE

Ai fini del presente regolamento si intende per «autorità competenti»:

- a) le **autorità centrali** di uno Stato membro responsabili di organizzare controlli ufficiali e altre attività ufficiali, in conformità al presente regolamento e alle norme di cui all'art. 1, par. 2;*
- b) qualsiasi altra autorità cui è stata conferita tale competenza;*
- c) secondo i casi, le autorità corrispondenti di un paese terzo.*

Art. 2, comma 1 D. Lgs. 27/2021

COMPETENZE

1. Il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono le Autorità competenti designate, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, a pianificare, **programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali** e le altre attività ufficiali nonché procedere all'adozione delle azioni **esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento**, e ad accertare e contestare le **relative sanzioni amministrative nei seguenti settori:**

- a) **alimenti**, inclusi i nuovi alimenti, e la **sicurezza alimentare, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti** comprese le norme relative alle indicazioni nutrizionali e il loro coinvolgimento nel mantenimento dello stato di salute fornite sui prodotti alimentari, anche con riferimento ad alimenti contenenti allergeni e alimenti costituiti, contenenti o derivati da OGM, nonché la fabbricazione e l'uso di **materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;**

anche in relazione agli alimenti venduti a distanza mediante canali telematici (cfr art. 4, comma 7)

• • •

- b) mangimi e sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso, anche con riferimento a mangimi costituiti, contenenti o derivati da OGM;*
- c) salute animale;*
- d) sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ai fini della prevenzione e della riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali;*
- e) benessere degli animali;*
- f) prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di **prodotti fitosanitari**, dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell'attrezzatura per l'applicazione dei pesticidi.*

Art. 2, comma 9 D. Lgs. 27/2021

CONTROLLI UFFICIALI

*9. Nei settori di cui al comma 1, il Ministero della salute, nel rispetto del riparto costituzionale delle competenze legislative dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, garantisce il **coordinamento**, l'**uniformità**, l'**efficacia** e l'**efficienza** dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali tra tutte le Autorità competenti sul territorio nazionale attraverso l'adozione di piani nazionali di controllo pianificati secondo i principi del presente decreto e del Regolamento.*

Art. 2, commi 10-11 D. Lgs. 27/2021

QUALIFICHE

10. Il Ministero della salute, in qualità di Autorità competente, può avvalersi del Comando carabinieri per la tutela della salute, garantendone il coordinamento delle attività di accertamento con le attività di controllo svolte dalle altre Autorità territorialmente competenti. Il personale afferente al Comando dei carabinieri per la tutela della salute, nel caso rilevi la presenza di non conformità nei settori di cui al comma 1 del presente articolo, **informa** l'Autorità competente dei provvedimenti adottati.

11. Al personale delle Autorità competenti di cui al comma 1, addetto ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali, è attribuita la **qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria** nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite. Tale personale possiede la **qualifica di pubblico ufficiale** e può in ogni caso richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

Art. 2, commi 12-13 D. Lgs. 27/2021

INFORMATIVE

12. *Il personale e le forze di polizia afferenti ad altre Istituzioni che, nell'ambito dello svolgimento dei controlli condotti per la propria attività istituzionale, sospettino la presenza di non conformità nei settori di cui al comma 1, ne danno **tempestiva segnalazione** alle Autorità competenti.*

13. *L'**autorità giudiziaria** che, nell'ambito di indagini investigative o programmi di repressione degli illeciti nelle materie di cui al comma 1, rilevi profili di minaccia alla salute pubblica, **informa** le autorità competenti al fine di contenere il rischio.*

LE AZIONI ESECUTIVE

ex artt. 137 e 138 Reg. 2017/625

Considerando Reg. 2017/625

NON CONFORMITÀ

(88) Le autorità competenti dovrebbero indagare sui casi di sospetta non conformità alla legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare e, qualora si accerti un caso di non conformità, determinarne l'origine e la portata nonché le responsabilità degli operatori. Le autorità competenti dovrebbero inoltre adottare le misure opportune per garantire che gli operatori in questione pongano rimedio alla situazione e per prevenire ulteriori casi di non conformità. L'organizzazione e lo svolgimento di indagini e azioni di esecuzione da parte delle autorità competenti dovrebbe tenere debitamente conto dei potenziali rischi e della probabilità che vi siano pratiche fraudolente o ingannevoli nella filiera agroalimentare.

Art. 5, comma 2 D. Lgs. 27/2021

MISURE ESECUTIVE

Al fine di tutelare la salute pubblica, le Autorità competenti, tra le altre misure previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento, possono procedere ad una delle seguenti tipologie di sequestro o blocco ufficiale di attrezzature, locali, merci o animali:

- a) sequestro amministrativo nei casi previsti dall'articolo 13 della legge 689/1981;*
- b) sequestro penale nei casi di rilevazione di illeciti penali;*
- c) blocco ufficiale ai sensi degli articoli 137 e 138 del Regolamento nei casi residuali.*

ART. 137

Non conformità sospetta

Art. 137 Reg. 2017/625

NC SOSPETTA

1. *Quando agiscono in conformità al presente capo le autorità competenti danno la priorità alle azioni da adottare per eliminare o contenere i rischi per la salute umana, animale e vegetale, per il benessere degli animali o, per quanto riguarda gli OGM e prodotti fitosanitari, anche per l'ambiente.*

2. In caso di sospetta non conformità, le autorità competenti svolgono un'indagine per confermare o eliminare tale sospetto.

3. *Se necessario, le azioni intraprese ai sensi del paragrafo 2 comprendono:*

- a) un'intensificazione dei controlli ufficiali su animali, merci e operatori per un periodo di tempo opportuno;*
- b) il fermo ufficiale di animali e merci e di eventuali sostanze o prodotti non autorizzati, a seconda del caso.*

Oggetto: *Avvio del controllo ufficiale ex dell'articolo 137, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 2017/625 - richiesta documentale e assunzione d'informazioni sul prodotto*

Con la presente s'informa codesta rispettabile Società che *nel corso della routinaria attività di campionamento di alimenti sono state osservate le informazioni apposte sull'imballaggio del prodotto*

Da una prima lettura generale del packaging, caratterizzato dalla presenza di claims "salutistici", emergerebbero dei sospetti di non conformità e/o di non completo soddisfacimento alle disposizioni sulla fornitura di informazioni al consumatore contenute nella legislazione unionale.

Per questo motivo, *ex* dell'articolo 137, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 2017/625 e dell'articolo 2, comma 2, del D.Lgs 27/2017, si è ritenuto doveroso avviare il controllo ufficiale eseguendo le rilevazioni fotografiche del prodotto (lotte - T.M.C.), redigendo contestualmente la Relazione di Controllo Ufficiale n. **(allegato n. 1)**.

Nel corso della verifica d'ufficio sono emerse ulteriori incertezze sulla comunicazione commerciale, rendendo così necessario ampliare il controllo come di seguito riportato nei quattro punti:

Dipartimento di Prevenzione

A.F. Sicurezza Alimentare e
Sanità Pubblica Veterinaria

U.F. Sicurezza Alimentare e
Sanità Pubblica Veterinaria

Pertanto allo scopo di acquisire e valutare compiutamente i fatti rilevati e assumere delle decisioni in merito, ritenuto indispensabile procedere ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del Regolamento, si prega l'operatore del settore alimentare responsabile della fornitura di informazioni al consumatore di inviarcì la documentazione e tutti gli elementi pertinenti comprovanti il rispetto del Regolamento qui di seguito elencati:

- a) Copia dell'atto attraverso la quale sono state delegate le funzioni di responsabile delle informazioni sugli alimenti (articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento UE n. 1169/2011). In alternativa, una dichiarazione firmata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che attesti l'assenza di procure interne;
- b) Per le pratiche commerciali sopra richiamate ai punti **1)**, **2)**, **3)** e **4)**, di fornire evidenza motivata (se necessario, anche documentale) della conformità alle disposizioni della legislazione europea;
- c) Qualsiasi altra documentazione, elemento e dato ritenuto utile al fine di comprovare il rispetto del presente Regolamento e del Regolamento (UE) n. 1169/2011;

ART. 138

Non conformità accertata

Art. 138 Reg. 2017/625

NC ACCERTATA

1. Se il caso di non conformità è accertata, le autorità competenti:

- a) intraprendono ogni azione necessaria al fine di determinare l'origine e l'entità della non conformità e per stabilire le responsabilità dell'operatore;*
- b) adottano le misure opportune per assicurare che l'operatore interessato ponga rimedio ai casi di non conformità e ne impedisca il ripetersi.*

Nel decidere le misure da adottare, le autorità competenti tengono conto della natura di tale non conformità e dei precedenti dell'operatore per quanto riguarda la conformità.

• • •

- e) *dispongono che l'operatore aumenti la frequenza dei propri controlli;*
- f) *dispongono che determinate attività dell'operatore interessato siano soggette a controlli ufficiali più numerosi o sistematici;*
- g) *dispongono il richiamo, il ritiro, la rimozione e la distruzione di merci, autorizzando se del caso, il loro impiego per fini diversi da quelli originariamente previsti;*
- h) *dispongono l'isolamento o la chiusura, per un periodo di tempo appropriato, della totalità di una parte delle attività dell'operatore interessato o dei suoi stabilimenti, sedi o altri locali;*
- i) *dispongono la cessazione per un periodo di tempo appropriato della totalità o di una parte delle attività dell'operatore*
30 *interessato e, se del caso, dei siti internet che gestisce o utilizza;*



2. Quando agiscono conformemente al paragrafo 1 le autorità competenti adottano ogni provvedimento che ritengono opportuno per garantire la conformità alla normativa vigente, tra cui i seguenti:

- a) dispongono o eseguono trattamenti su animali;*
- b) dispongono lo scarico, il trasbordo su un altro mezzo di trasporto, la detenzione e cura, i periodi di quarantena, il rinvio dell'abbattimento degli animali, e se necessario, dispongono il ricorso ad assistenza veterinaria;*
- c) dispongono i trattamenti sulle merci, la modifica delle etichette o le informazioni correttive da fornire ai consumatori;*
- d) limitano o vietano l'immissione in commercio, lo spostamento, l'ingresso nell'Unione o l'esportazione di animali e di merci e ne vietano o ne dispongono il ritorno nello Stato membro di spedizione;*

• • •

- j) dispongono la sospensione o il ritiro della registrazione o dell'autorizzazione dello stabilimento, impianto, sede o mezzo di trasporto interessato, dell'autorizzazione del trasportatore o del certificato di idoneità del conducente;*
- k) dispongono la macellazione o l'abbattimento di animali, a condizione che si tratti della misura più appropriata ai fini della tutela della sanità umana nonché della salute e del benessere degli animali.*

ESITI DEL CONTROLLO UFFICIALE

Azioni esecutive in caso di non conformità accertata art. 138(2) regolamento (UE) n. 2017/625 da adottarsi (fase istruttoria) o adottate

- Vista la non conformità, rilevata al punto 8A **si dispone ai sensi dell'art. 138 paragrafo 2 lett. c)** e Legge 241/90 s.m.i **la modifica dell'etichetta / le informazioni correttive da fornire ai consumatori (limitatamente alle informazioni nutrizionali)** (lettera c).

Sanzioni ex art. 139 Regolamento (UE) n. 2017/625

- La non conformità rilevata al punto 8A costituisce mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 8 del Reg. CE 1924/2006 e vengono sanzionate ai sensi del D. Lgs 27/2017 art. 8.

Copia del presente verbale costituito da n. 3 pagine è trasmessa a mezzo PEC all'Operatore del Settore Alimentare.

Il presente verbale, ove ne ricorrano gli estremi, vale ad ottemperare a quanto previsto dagli articoli 7 e 8 Legge 241/1990, come comunicato verbalmente al presenziante al momento dell'accesso all'impresa.

Avverso al provvedimento contenuto in questo verbale è ammesso:

- Ricorso in opposizione da presentarsi non oltre 30 gg. dalla data di notifica del presente verbale al direttore della SC di Igiene Alimenti e Nutrizione dell'ATS Città Metropolitana Milano
- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica.



BLOCCO UFFICIALE

Art. 3, n. 47 Reg. 2017/625

BLOCCO UFFICIALE

La procedura mediante la quale le autorità competenti fanno sì che gli animali e le merci soggetti a controlli ufficiali non siano rimossi o manomessi in attesa di una decisione sulla loro destinazione; comprende il magazzinaggio da parte degli operatori secondo le istruzioni e sotto il controllo delle autorità competenti.



misura preventiva da attuare in una fase di analisi e valutazione del rischio

Art. 14 DDL sulle sanzioni in materia di illeciti agroalimentari

BLOCCO UFFICIALE TEMPORANEO

Alla legge 689/1981, dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:

«Articolo 18-bis (Blocco ufficiale temporaneo) – 1. In materia agroalimentare e della pesca, l'organo accertatore dispone il blocco ufficiale temporaneo del prodotto oggetto del controllo o dei mezzi tecnici della produzione, quali sementi, prodotti fitosanitari, fertilizzanti, mangimi, prodotti impiegati come coadiuvanti e additivi o comunque qualsiasi prodotto impiegato per ottenere un prodotto agroalimentare, qualora rilevi **violazioni documentali di carattere formale che non comportano il rischio di immissione in commercio del prodotto inidoneo al consumo umano o animale**. L'organo accertatore vincola il prodotto con le modalità ritenute opportune affidando la custodia all'operatore del settore alimentare (OSA) destinatario del controllo



UO Veterinaria A e C (SC)

OGGETTO: Blocco Ufficiale Condizionato delle movimentazioni dell'allevamento Bovino. Detentore
, con numero di registrazione
sito in . Proprietario degli animali
sede legale

IVisto:

Gli Art. 137-138 del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017;

Il Decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158

Il Decreto Legislativo 02 febbraio 2021 n. 27;

Il DECRETO LEGISLATIVO 7 dicembre 2023, n. 218

Il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018

Considerato che:

- In data 25/03/2025 a seguito di un controllo di farmacovigilanza dell'allevamento in oggetto, effettuato da operatori del Servizio Veterinario, è stata rilevata presso i locali dell'allevamento una scorta di medicinali veterinari non autorizzata, costituita da N. 22 confezioni come da documento allegato, e conseguente incongruenza nelle registrazioni dei trattamenti,
- la gravità della non conformità riscontrata comporta da parte di questa U.O. ulteriori indagini al fine dalla tutela della sicurezza alimentare ,

Il BLOCCO UFFICIALE condizionato con divieto di movimentazione in uscita di tutti gli animali dallo stabilimento, fino al completamento delle indagini volte ad escludere l'uso non corretto del farmaco veterinario sugli animali presenti in allevamento.

In Deroga la movimentazione verso il macello è consentita previa comunicazione da parte dell'operatore dell'attività entro e non oltre 48 ore dalla data prevista dello spostamento mediante preavviso e registrazione del documento di accompagnamento degli animali in, e validazione dello stesso da parte della scrivente unità operativa a seguito delle opportune verifiche.

Si dà atto che i farmaci, elencati in allegato, sono stati posti sotto sequestro con scheda NC e sono stati affidati in custodia al sig. che ne assicura la conservazione fino al completamento delle indagini.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

Il ricorso al TAR Emilia Romagna entro 60 giorni della notifica del medesimo (L. n. 1034/1971)

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del medesimo (DPR n. 1199/1971).

VERBALE DI BLOCCO UFFICIALE AI SENSI DEL REG. (UE) N.625/2017 ART. 138 Nr°

del 04/04/2025 RIF. VERBALE DI ISPEZIONE

DEL 04/04/2025

IMPRESA	
LEGALE RAPPRESENTANTE / PERSONA FISICA	
NATO IL	
RESIDENTE A	
TELEFONO	

L'anno 2025 il giorno del mese di APRILE alle ore 12:30

Il sottoscritto Veterinario Ufficiale Tecnici della Prevenzione _____, Ufficiale di Polizia Giudiziaria appartenenti al Servizio in intestazione, recatisi presso la ditta _____ sita nel Comune di _____ in _____ alla presenza di _____, danno atto di aver proceduto, ai sensi dell'art. 138 del Reg. (CE)

625/17 al blocco ufficiale di:

"PETTO DI POLLO AL FORNO" in confezioni da 140 g. prodotto da _____ sito in _____

con numero di riconoscimento _____ nella quantità di:

- n. 4 confezioni da 140 g. Cad, Lotto _____ - da consumarsi entro il 24/04/25 in quanto merce oggetto di allerta n. _____

- n. 11 confezioni da 140 g. Cad, Lotto _____ da consumare entro il 24/04/25 in quanto merce presentante medesima problematica di assenza di allergene in etichetta come etichetta della merce oggetto di allerta n. _____

Il provvedimento di BLOCCO UFFICIALE è stato reso manifesto mediante l'utilizzo di n. 1 sacchetto antimanomissione riportante la sigla ATS BRIANZA, il numero del provvedimento di blocco ufficiale _____ la denominazione di vendita del prodotto oggetto di blocco ufficiale e il peso dello stesso, la firma degli scriventi e del presentante.

Gli animali / Le cose oggetto del sequestro BLOCCO UFFICIALE sono affidate in custodia alla Sig. _____

Nato a _____

Residente a _____

Identificato mediante _____

rilasciato dal (_____

in data _____ con scadenza _____ e rimane a disposizione della competente Autorità. Il custode viene reso edotto degli obblighi di cui agli artt. 334 – 335 – 349 - 350 C.P. (la merce sequestrata va conservata intatta e presentata ad ogni richiesta dell'Autorità giudiziaria, o amministrativa. La distruzione o dispersione anche colposa, il deterioramento e la sottrazione di quanto sequestrato e la violazione dei sigilli sono punite dagli artt. 334 e segg. del Codice Penale). Il custode accetta l'incarico sino all'avvenuta del provvedimento di Blocco Ufficiale, che andrà comunicato in forma scritta.

Copia del presente verbale viene consegnata alla parte interessata ed al custode, che sottoscrivono per ricevuta.

Nei confronti del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19 della L. 689/1981, gli interessati possono, con atto esente da bollo, proporre opposizione al Direttore Generale della ATS della Brianza, presso UOC SIAOA, Sede di MONZA (MB), via DE AMICIS, 17, con le modalità stabilite dall'art. 18 L 689/81.

Il presente verbale viene riletto, confermato, sottoscritto e viene chiuso alle ore 13:15 in data e luogo di cui sopra;

quale competenza giurisdizionale?

TAR Piemonte, sez. I, sent. 589/2022

1. Il ricorso è inammissibile per **difetto di giurisdizione**.

2. La fattispecie portata all'esame del Collegio ha ad oggetto l'impugnativa del provvedimento di convalida del blocco ufficiale disposto dalla ASL AT ai sensi del regolamento CE 625/2017.

2.1 Il blocco ufficiale costituisce uno strumento per la tutela della salute pubblica, introdotto una prima volta con il Regolamento (CE) n. 882/2004 ..., successivamente abrogato e sostituito dal Regolamento UE 625/2017

La disciplina sanzionatoria ivi prevista è stata **recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 27/2021**.

3. Il solo dato letterale delle pertinenti disposizioni non pare al Collegio decisivo ai fini della corretta qualificazione giuridica di tale istituto, nonché della individuazione del giudice fornito di giurisdizione, tanto più se si considera che l'istituto è stato recepito nel nostro ordinamento con la stessa denominazione utilizzata dal regolamento europeo e manca di esatto corrispettivo nell'ordinamento nazionale in quanto, come spesso accade, il legislatore eurounitario, dovendosi confrontare con diversi ordinamenti, utilizza concetti atipici e lati, che ogni ordinamento dovrà rendere coerenti con il proprio sistema nazionale. La questione necessita pertanto di un inquadramento sistematico alla luce della normativa sovranazionale e nazionale vigente in tema di igiene e sicurezza dei prodotti alimentari e dei relativi controlli.

...

... Segnatamente, l'art. 65 del Regolamento (UE) 625/2017, prevede, nei casi di 'sospetta non conformità' alla normativa delle partite di animali o merci, l'effettuazione da parte delle autorità competenti di controlli ufficiali per confermare il sospetto o dimostrarne l'infondatezza. L'autorità competente può quindi disporre il 'blocco ufficiale' delle partite ... in attesa dei risultati dei controlli ufficiali.

Le merci restano in tal caso bloccate presso il destinatario.

Accertata l'eventuale non conformità, l'autorità competente deve intervenire per assicurare che l'operatore ponga rimedio alla situazione ai sensi dell'art. 138 del Regolamento (UE) 625/2017.

Nel decidere le misure da adottare, le autorità competenti tengono conto della natura di tale non conformità e dei precedenti dell'operatore per quanto riguarda la conformità ...

In particolare, il d.lgs. 27/2021 delinea il quadro giuridico in cui si devono muovere le Autorità competenti e gli operatori del settore alimentare, ovvero: il controllo ufficiale e altre attività ufficiali; la gestione delle non conformità, la controperizia e la controversia; i laboratori ufficiali e quelli addetti all'autocontrollo; le sanzioni nel settore alimentare, mangimistico e fitosanitario; le abrogazioni delle norme in contrasto.

...

L'art. 5, co.2, d.lgs. 27/2021 stabilisce che: "al fine di tutelare la salute pubblica, le Autorità competenti di cui all'articolo 2, comma 1, tra le altre misure previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento, possono procedere ad una delle seguenti tipologie di sequestro o blocco ufficiale di attrezzature, locali, merci o animali: a) sequestro amministrativo nei casi previsti dall'articolo 13 della legge n.689 del 1981; b) sequestro penale nei casi di rilevazione di illeciti penali; c) blocco ufficiale ai sensi degli articoli 137 e 138 del Regolamento nei casi residuali".

Preme evidenziare che l'art. 137 del regolamento sopra citato riguarda i casi di sospetta non conformità, mentre il successivo art. 138 disciplina i casi in cui la non conformità del prodotto risulta essere già stata definitivamente accertata, sicché il primo si pone in una logica cautelare ed interlocutoria, il secondo rappresenta una forma articolata di sanzione ablatoria.

Pertanto, l'art. 5 del d.lgs. 27/2021, là dove afferma che le autorità procedenti possono procedere al blocco ufficiale "ai sensi degli articoli 137 e 138" ha di fatto accomunato, limitandosi a riproporre la terminologia eurounitaria, misure che, tanto nella logica del regolamento europeo che nella sistematica nazionale, sono destinate a svolgere due diverse funzioni, l'una cautelare e prodromica ad un accertamento, l'altra sanzionatoria e/o lato sensu di riduzione in pristino.

...

6. Dalla soprariportata ricognizione della pertinente normativa si ricava quindi che il blocco ufficiale costituisce uno strumento che mira a realizzare l'**indisponibilità temporanea dei prodotti non conformi**, e che può essere o finalizzato a **successivi accertamenti o, in caso di riscontrata non conformità, alla irrogazione di una sanzione, a sua volta graduata e proporzionata alla natura della violazione ex art. 138 del Regolamento (UE) – nel rispetto del principio di proporzionalità che governa l'ordinamento eurounitario; la sanzione potrà a sua volta consistere nel definitivo blocco della merce.**

Nella sua funzione cautelare la durata del blocco dovrà intendersi breve, trattandosi di una misura pur sempre transitoria; nella sua funzione sanzionatoria il blocco appare invece assimilabile ad una sanzione amministrativa di tipo ablatorio ancorché, sempre in ossequio al principio di proporzionalità, eventualmente limitata a singole prerogative dominicali e senza quindi giungere alla perdita definitiva di proprietà del bene.

7. Alla stregua del quadro sopra delineato il blocco ufficiale va ricompreso, **a seconda della funzione concretamente svolta, o nella categoria dei provvedimenti di natura cautelare, con conseguente devoluzione delle relative controversie al giudice ordinario, o tra le sanzioni patrimoniali amministrative, di cui ugualmente, come infra chiarito, si ritiene che la cognizione sia in termini sistematici devoluta al GO.**

GRAZIE

Corso Re Umberto 44 - 10128 Torino
T 011.50.96.424 - F 011.56.82.354
E gaia.bonini@avvocatiperlimpresa.it
W avvocatiperlimpresa.it